

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 23 marzo 2020 —
Finanzamt Kiel / Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH**

(Causa C-141/20)

(2020/C 222/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Kiel

Resistente: Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari (direttiva 77/338/CEE) debbano essere interpretati nel senso che consentano a uno Stato membro di stabilire che il soggetto passivo sia, in luogo del gruppo IVA (il gruppo societario), un membro dello stesso (la società madre).
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388CEE possano essere invocati in tal senso.
- 3) Se, per l'esame da eseguirsi ai sensi del punto 46 della sentenza della Corte del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva⁽²⁾ [C-108/14 e C-109/14 (EU:C:2015:496, punti 44 e segg.)] — vale a dire se il requisito di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, prima frase, dell'Umsatzsteuergesetz (legge in materia di imposte sulla cifra di affari), sull'integrazione finanziaria, costituisca una misura legittima, necessaria e adeguata al conseguimento degli obiettivi volti a prevenire le prassi o le condotte abusive o a lottare contro la frode o l'evasione fiscali — si debba applicare un criterio restrittivo o un criterio ampio.
- 4) Se l'articolo 4, paragrafi 1 e 4, primo comma, della direttiva 77/388/CEE debbano essere interpretati nel senso che consentano a uno Stato membro, mediante tipizzazione, di considerare una persona come non indipendente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel caso in cui essa sia integrata dal punto di vista finanziario, economico e organizzativo nella struttura di un'altra impresa (la casa madre) di modo che la casa madre possa imporre le proprie direttive a tale soggetto impedendo che questi agisca diversamente.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1).

⁽²⁾ Sentenza della Corte del 16 luglio 2015 (C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Rotterdam (Paesi Bassi) il 24 marzo
2020 — Stichting Rookpreventie Jeugd e a. / Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport**

(Causa C-160/20)

(2020/C 222/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Rotterdam

Parti

Ricorrenti: Stichting Rookpreventie Jeugd e.a.

Resistente: Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Altra parte: Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftakfabrikanten (VSK)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'elaborazione del metodo di misurazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sulla base di norme ISO ⁽¹⁾ non liberamente accessibili sia conforme all'articolo 297, paragrafo 1, TFUE [e al regolamento (UE) n. 216/2013 ⁽²⁾] nonché al principio di trasparenza ad esso sotteso.
- 2) Se le norme ISO 4387, 10315, 8454 e 8243, alle quali rinvia l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, debbano essere interpretate e applicate nel senso che, nell'ambito dell'interpretazione e dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, le emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio devono non solo essere misurate (e verificate) con il metodo prescritto, ma anche che tali emissioni possono o devono essere misurate (e verificate) in altro modo e con diversa intensità.
- 3) a: Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sia in contrasto con i presupposti della direttiva, nonché con l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva e con l'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione quadro dell'OMS in materia di dissuasione dal tabacco, in quanto l'industria del tabacco ha svolto un ruolo nella definizione delle norme dell'ISO di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva.

b: Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sia in contrasto con i presupposti della direttiva, con l'articolo 114, paragrafo 3, TFUE, con il tenore della convenzione quadro dell'OMS in materia di dissuasione dal tabacco e con gli articoli 24 e 35 della Carta, in quanto il metodo di misurazione da esso previsto non misurerebbe le emissioni delle sigarette con filtro al consumo previsto, giacché non terrebbe conto dell'effetto dei fori di ventilazione nel filtro che, per l'uso previsto, sono in gran parte ostruiti dalle labbra e dalle dita del fumatore.
- 4) a: Quale metodo di misurazione (e metodo di verifica) alternativo possa o debba essere utilizzato qualora la Corte:

— risponda negativamente alla questione 1.

— risponda affermativamente alla questione 2.

— risponda affermativamente alla questione 3a e/o 3b.

b: Nel caso in cui la Corte non possa risolvere la questione 4a: in caso di assenza temporanea di metodo di misurazione, se si configuri una situazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU 2013, L 69, pag. 1).